



**COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

Oggetto: ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI ANNULLAMENTO PARZIALE AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO, RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 6 DEL 27/01/2023**

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventisette** del mese di **Gennaio** alle ore **21:00**, nella Residenza Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano presenti:

Nome	Funzione	Presenza
BALCONI ELISA	Sindaco	Presente
VARISCO FABIO	Consigliere	Presente
CAPIZZI ELIANA A.	Consigliere	Presente
BECCARIA MARCO G.	Consigliere	Presente
GRECO GAETANO	Consigliere	Presente
MARINO LUCIA	Consigliere	Presente
VIMERCATI EGIDIO	Consigliere	Presente
FERRARINI LUIGI P.	Consigliere	Presente
DE SANCTIS GIANLUIGI	Consigliere	Presente
MORETTI QUIRINO G.	Consigliere	Presente
MAZZONI FRANCESCA	Consigliere	Presente
FERRARA ALESSIA	Consigliere	Presente
MARANGONI DORIANA	Consigliere	Presente
TOGNONI MASSIMO	Consigliere	Presente
MEDEI SANDRO	Consigliere	Assente
TACCONI MATTEO	Consigliere	Presente
CALABRETTA EMILIO	Consigliere	Presente

Totale presenti n. 16 Totale assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale DOTT. MASSIMO SEMINARI, che procede a redigere il presente estratto dal verbale.

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, l'AVV. ELIANA A. CAPIZZI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

**OGGETTO:** ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI ANNULLAMENTO PARZIALE AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO, RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITO** il Presidente dare lettura dell'argomento inserito al presente punto dell'ordine del giorno avente ad oggetto: "*ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI ANNULLAMENTO PARZIALE AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO, RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 229, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197*" e cedere successivamente la parola all'Assessore Marco Giuseppe Beccaria che riferisce in merito;

**UDITI IL PRESIDENTE** dichiarare aperto il dibattito e gli interventi dei Signori:

- **Assessore Marco Giuseppe Beccaria** che illustra il contenuto del punto all'ordine del giorno;

**Cons. Tacconi** che qualifica come sorprendente la proposta di approvazione della presente delibera da parte dell'Amministrazione e del **Cons. Tognoni** che chiede se è prevista qualche ulteriore forma di protezione per i contribuenti indigenti

**UDITO** infine il Presidente dichiarare chiuso il dibattito e invitare i Consiglieri Capogruppo a profferire le rispettive dichiarazioni di voto;

**UDITE** le dichiarazioni di voto:

- del Capogruppo del gruppo consiliare di "*Comitato Civico Cassina*" Matteo Tacconi che preannuncia voto favorevole;
- del Capogruppo del gruppo consiliare di "*Uniti per Cassina*" Emilio Calabretta che preannuncia voto contrario;
- del Capogruppo del gruppo consiliare di "*Progetto Cassina Domani*" Massimo Tognoni che preannuncia voto favorevole;
- del Capogruppo del gruppo consiliare di "*Cassina Democratica, Cultura Inclusione e Solidarietà*" Doriana Marangoni che preannuncia voto favorevole;
- del Capogruppo del gruppo consiliare di "*Viviamo Cassina Sant'Agata*" Francesca Mazzoni che preannuncia voto favorevole;

**DATO ATTO CHE** delle illustrate operazioni e degli illustrati interventi, il presente processo verbale costituisce un mero estratto privo di alcuna pretesa di completezza e che degli stessi è stata effettuata l'integrale registrazione audio e video conservata su supporto informatico e depositata agli atti dell'Ufficio di Segreteria Comunale e che tale registrazione, quantunque non allegata materialmente al presente verbale, deve intendersene parte sostanziale e integrante;

**VISTI** e richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 26/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “*Approvazione del Bilancio di previsione finanziario triennio 2022/2024 e relativi allegati*”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 dell’11/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “*Esercizio Provvisorio 2023 assegnazione risorse ai responsabili di Area ai fini di assicurare la continuità gestionale dell’Ente*”;

**PREMESSO CHE:**

- l’articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Tale disposizione di annullamento automatico opera però limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane integralmente dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l’articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l’annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l’articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all’agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell’adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all’indirizzo pec. [comma229@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:comma229@pec.agenziariscossione.gov.it).

**CONSIDERATO CHE** l’articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

**RITENUTO CHE:**

- l’adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo “annullamento parziale” previsto dall’articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati

all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;

- l'annullamento parziale dei carichi, previsto dal comma 227, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'estinzione delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello annullamento parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'estinzione della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate con le modalità previste al comma 232 e 233.

**VISTO** che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione "Agenzia delle Entrate – Riscossione" risulta che il Comune di Cassina de' Pecchi presenta dei carichi iscritti a ruolo per entrate tributarie, extratributarie e sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, nel periodo oggetto a stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197.

**RITENUTO PERTANTO** di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dell'annullamento parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

**DATO ATTO CHE** il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

**VISTO** l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

**RICHIAMATO** altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che: "*a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.*";

**VISTI:**

- l'articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**ACQUISITO** altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del [D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#);

**DATO ATTO** che la proposta della presente deliberazione di carattere regolamentare non è stata esaminata dalla competente commissione consiliare **GARANZIE STATUTARIE**, come previsto nel Regolamento del Consiglio Comunale, in quanto la stessa Commissione, come è stato dato atto nella delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 28/02/2020 è stata votata con un quorum incompleto che ne ha determinato l'inefficacia della funzione consultiva della Commissione stessa.

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**CON VOTI** favorevoli n. 15 (quindici), astenuti n. 1 (uno) (Cons. Calabretta) nessuno contrario espressi per alzata di mano da n. 15 Consiglieri presenti e dal Sindaco per un totale di 16 (sedici) presenti e da nr. 14 Consiglieri votanti e dal Sindaco per un totale di 15 (quindici) votanti

### **DELIBERA**

1. **DI AVVALERSI** della facoltà prevista dal comma 229, dell'articolo 1, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, **di non applicare** le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 della medesima Legge, relative all'annullamento automatico parziale dei debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
2. **DI DISPORRE** che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all'agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo e che ne venga data notizia dell'adozione mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune entro lo stesso termine;
3. **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

**Successivamente**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RAVVISATA** l'urgenza di dare immediata esecutività al presente provvedimento, al fine di procedere all'adozione in tempi celeri di tutti gli atti e i provvedimenti conseguenti;

**VISTO** l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

**CON VOTAZIONE** riportante il medesimo esito di quella relativa al merito del provvedimento

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267 T.U.EE.LL.

Allegati:

1. Parere Revisore dei Conti;
2. Pareri ex art. 49 comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 T.U.EE.L.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

<b>IL PRESIDENTE</b> AVV. ELIANA A. CAPIZZI*	<b>IL SEGRETARIO GENERALE</b> DOTT. MASSIMO SEMINARI*
-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

*\*Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*